



Modalità di calcolo del requisito di copertura da parte di docenti strutturati e inquadrati nei relativi SSD (DDMM 16 marzo 2007, art.1, c.9 e Delibera S.A. 24 luglio 2007).

La norma relativa alla copertura minima da parte di docenza strutturata e inquadrata nei relativi SSD (90 CFU per i CdL e 60 CFU per i CdLM), emanata nel 2007 dai Decreti delle Classi dei CdS (DDMM 16 marzo 2007), non risulta essere stata abrogata. Tuttavia, la normativa successiva e le procedure applicate non esplicitano ulteriormente il suo rispetto. Successivamente alla emanazione dei DDMM delle classi, in prima applicazione del DM 270/2004, Sapienza (delibera S.A. 24 luglio 2007) ha ritenuto di innalzare a 99/66 il requisito minimo previsto di 90/ 60 CFU di copertura da parte di docenza strutturata, rispettivamente per i CdL e i CdLM, come segnale di qualità (assicurando un livello di copertura superiore al minimo di legge), ma anche anticipando l'innalzamento di tale minimo previsto nel D.M. 17/2010, All. B, c 3. Sempre al fine di assicurare qualità all'offerta formativa, per i CdS di Sapienza, la copertura richiesta veniva applicata a qualsiasi articolazione curriculare all'interno del CdS, anche se la norma nazionale prescriveva il rispetto del minimo di copertura da parte del CdS nel suo complesso, indipendentemente, quindi, dalle sue articolazioni interne¹. Più recentemente, con delibera del 8 novembre 2012, il S.A., in risposta ad un quesito del NVA e tenendo conto del D.M 17/2010, decideva il mantenimento del requisito-Sapienza, pur con la riserva di valutare i casi in cui fosse possibile solo il rispetto del requisito ministeriale.

Il DM 47/2013, sostitutivo del DM 17/2010, e il DM 1059/2013 (adeguamenti e integrazioni al DM47/2013) in riferimento alla copertura di docenza strutturata (all. A) definisce, ai fini dell'accreditamento dei CdS, i limiti di sostenibilità dell'offerta didattica in relazione alla docenza disponibile. Nell'all. A, b, punto iii (DM 1059/2013) di "Caratteristiche dei docenti di riferimento", è prevista la necessaria corrispondenza tra SSD dell'insegnamento erogato e quello di afferenza del docente. Inoltre, non sono previste "regole incrementalì per eventuali curriculum attivati all'interno del CdS (All. A, b, "numero minimo di docenti di riferimento", ultimo capoverso).

Le prescrizioni dei DD.MM. 47 e 1059/2013, tese a ricondurre l'offerta formativa degli Atenei alle loro effettive disponibilità di risorse di docenza adeguate (DID, limitazione al 30% del ricorso a docenza non strutturata, peso dei docenti, ecc.), fanno ritenere di fatto superato il vecchio requisito di copertura dei 60/90 CFU. Pertanto, in assenza di una sua abrogazione a



livello nazionale, il NVA ritiene opportuno limitare la sua applicazione allo stretto rispetto della norma.

Valutate le considerazioni del prof. Sanna, presidente della Commissione didattica di Ateneo e delegato del Rettore per la didattica, tenuto conto della necessità di chiare indicazioni operative ai fini della verifica del requisito, il NVA ritiene di aderire alla proposta di calcolo del requisito di cui in oggetto contenuta nell'appunto stesso, per cui:

Il requisito della copertura di 90 CFU per i CdL e di 60 CFU per i CdLM da parte di docenti strutturati e inquadrati nei relativi SSD, conteggiati al massimo per due volte, è soddisfatto in riferimento al CdS nel suo complesso. In questo senso, in presenza di più curricula, non è necessario che il requisito sia rispettato in ciascuno di essi, ma almeno in uno.

I gruppi di insegnamenti, sia monosettore che plurisettore, si intendono coperti se risulta coperto almeno il 50% degli insegnamenti rappresentati. Ciò, tenuto conto delle diverse possibilità di copertura di tali insegnamenti.

Il NVA concorda, peraltro, con la necessità di una rigorosa applicazione della delibera del S.A. del 24 luglio 2007, cui fa riferimento l'appunto del prof. Sanna, che limita il numero di CFU erogabili in un CdS ad un massimo di 260 per le Lauree e 200 per le Lauree magistrali (e, di conseguenza, in proporzione, per le Lauree magistrali a ciclo unico). A parere del NVA, lo sfioramento di tali soglie, da contenersi nell'ambito del 10% dei massimi indicati, dovrebbe essere motivato, comportando inoltre, tendenzialmente, il non ricorso a contratti.

1) DDMM 16 marzo 2004, Art. 1, c.9 - Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti (60 per i CdLM) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.

Roma, 10 febbraio 2014